



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

## TRA

La Regione del Veneto - Direzione Ambiente - codice fiscale 80007580279, con sede a Venezia, Dorsoduro, 3901, legalmente rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente, \_\_\_\_\_, come da delibera di conferimento dell'incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito "Regione"

## E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Partita I.V.A 03382700288, con sede legale in Padova - 35131, Via Ospedale n. 24, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, \_\_\_\_\_, come da decreto di nomina n.3 del 20/01/2011, di seguito "Agenzia".

## PREMESSO

Il Programma Interreg Central Europe è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17/12/2013, e sostiene progetti che vengono selezionati attraverso bandi pubblici internazionali emanati dall'Autorità di Gestione, Città di Vienna (Austria).

A seguito del primo bando, aperto su tutti gli Assi prioritari e Obiettivi Specifici del Programma, sono stati ammessi al finanziamento i primi 35 progetti collocati in graduatoria con la migliore valutazione complessiva, allocando in totale circa 70,5 milioni di euro (fondi FESR), a fronte degli 80 milioni di euro messi a disposizione con il primo bando.

In questo contesto è stato approvato anche il progetto "ReSites" (ora "GreenerSites") – "Rehabilitation of brownfield sites in Central Europe", presentato dal Comune di Venezia, in qualità di Lead Partner, e che prevedeva, tra gli altri, la partecipazione della Regione con la Sezione Progetto Venezia, in qualità di Partner.

Con DGRV n. 913 del 2016 la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione di progetti del Programma in oggetto, di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 14-15/04/2016 e, in particolare, dell'approvazione e finanziamento del progetto "ReSites" (ora "GreenerSites"), incaricando con il medesimo provvedimento i Direttori delle Strutture regionali coinvolte al perfezionamento e alla firma della documentazione necessaria all'avvio delle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

La fase di avvio del progetto è coincisa con la riorganizzazione amministrativa dell'Ente e in tale fase il passaggio di consegne e di mansioni è stato effettuato per aggiustamenti successivi, come si ricava dalle premesse del decreto n. 38 del 05 dicembre 2016, con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto a definire nella U.O. Bonifiche ambientali e Progetto Venezia la Struttura organizzativa incaricata di intervenire nell'ambito del progetto "GreenerSites", considerato che le competenze della previgente Sezione Progetto Venezia ("Progetto Venezia Department") sono state assunte dalla Direzione Ambiente ("Environment Department).

Il progetto GreenerSites affronta il tema del miglioramento della gestione ambientale di aree industriali



f1a34bf9



dismesse o sottoutilizzate (prossime alle aree urbane) attraverso la definizione di strategie, strumenti e azioni basate su un approccio integrato per rendere le aree urbane funzionali coinvolte più sicure e luoghi più puliti e più vivibili, secondo attività tecniche organizzate nell'ambito di quattro Work packages (WP)

La Regione del Veneto, nell'ambito del WP 3 – “Pianificazione, implementazione e valutazione delle azioni pilota per una riqualificazione ambientale più sostenibile e la riattivazione delle aree industriali dismesse”- ha il compito di progettare e implementare l'Attività A.T3.6 - PP6 – Monitoraggio della qualità dell'aria in aree dismesse soggette a bonifica (avvio: giugno 2017 – ultimazione: ottobre 2018).

L'azione AT3.6, suddivisa in 6 sottoazioni, che verranno dettagliate al successivo art. 1, da sviluppare entro ottobre 2018, prevede, nello specifico, la creazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria per l'individuazione dei livelli sito-specifici di riferimento del soil-gas da impiegare per la corretta definizione del processo di bonifica dei siti contaminati di Porto Marghera.

Un'adeguata rete di monitoraggio della qualità dell'aria e l'implementazione dei sistemi di trasmissione e di controllo dei dati permetterà di definire il quadro ambientale rispetto al quale le aree inutilizzate all'interno dei siti industriali più grandi possono avere migliori possibilità di riutilizzo a seguito di una profonda analisi della qualità ambientale prima, durante e dopo il processo di bonifica e riconversione.

L'azione AT3.6 di GreenerSites permetterà di valutare il livello di riferimento della qualità dell'aria sito-specifica, da assumere come valore della concentrazione nell'aria, permettendo di valutare i contributi in base alle fonti di contaminazione, attraverso l'individuazione e la differenziazione della possibile presenza di inquinanti provenienti da fonti diverse dal terreno insaturo e/o dalla falda, permettendo di pianificare in dettaglio i processi di bonifica dei siti contaminati.

La Regione ha previsto allo scopo, già in fase di redazione della proposta progettuale, il coinvolgimento di ARPAV per lo svolgimento dello Studio preliminare per il monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera in quanto soggetto competente al fine di valutare le esigenze di monitoraggio, la definizione di livelli di riferimento, su cui tarare l'applicazione dei criteri e delle metodologie per la misura della reale esposizione all'inalazione nelle aree oggetto di bonifica.

ARPAV in base all'art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 32/1996, ha tra i suoi compiti istituzionali:

- la gestione delle reti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e l'elaborazione dei relativi dati ambientali, e deve effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria;
- fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttoria connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988. e successive modificazioni, nonché di formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali. In tal senso l'Agenzia ha costantemente fornito il supporto necessario agli organi coinvolti nella fase di caratterizzazione dell'area industriale di Porto Marghera;
- fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli



f1a34bf9



insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;

l'art. 6 della medesima legge prevede inoltre che.

- la Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;
- alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

ARPAV è pertanto il soggetto più qualificato per provvedere all'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda il sistema complessivo di monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera.

Le attività previste dal progetto sono infine di interesse per ARPAV, in quanto, attraverso questa attività, completa il quadro conoscitivo di dettaglio che permette di rendere più efficace il proprio compito di sorveglianza ambientale delle opere di bonifica, con particolare riferimento all'hot spot SIN di Porto Marghera.

Le Parti, sulla base di quanto sopra esposto, concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a proseguire ed implementare la collaborazione intervenendo nella realizzazione del progetto pilota in questione.

E' pertanto possibile procedere ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come quelle finalizzate alla realizzazione delle attività sopra citate.

#### CONSIDERATO

quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi della predetta collaborazione

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina la collaborazione tecnico-scientifica tra le Parti nell'ambito del progetto GreenerSites citato in premessa, che qui si intende richiamato per gli effetti tecnici ed economici.

La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:

l'espletamento di attività tecnico-scientifiche da parte di ARPAV finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'azione AT 3.6 attraverso:

- lo studio preliminare per il monitoraggio della qualità dell'aria a Porto Marghera
- la progettazione e l'implementazione del sistema di monitoraggio.



f1a34bf9



ARPAV nell'azione AT 3.6 contribuirà alla realizzazione dei seguenti deliverables:

- DT 3.6.1: Raccolta di concrete proposte di riqualificazione (procedure e progetti): ARPAV fornirà indicazioni in merito alle misure ambientali necessarie e agli ostacoli principali (di tipo ambientale) di cui tenere conto per la riqualificazione dell'area pilota
- DT 3.6.2: Studio preliminare della qualità dell'aria a Porto Marghera: ARPAV svolgerà l'analisi della situazione attuale dell'area. I requisiti di monitoraggio saranno analizzati per definire le metodologie da utilizzare per definire i livelli del soil gas di riferimento e misurare l'esposizione reale di inalazione in tale area soggetta a bonifica – Definizione di linee guida per i monitoraggi nel tempo (in particolare dopo la bonifica)
- DT 3.6.3: Progettazione e implementazione di nuovi dispositivi di monitoraggio: ARPAV fornirà le caratteristiche tecniche ed esecutive dei dispositivi, comprese le quantità necessarie, provvedendo alla fornitura delle apparecchiature e strumentazioni ed al loro posizionamento nella zona, nonché alla definizione del sistema di trasmissione
- DT 3.6.4: Validazione dell'efficacia del sistema di monitoraggio: ARPAV effettuerà le analisi di laboratorio di n. 80 canister in cromatografia / spettrometria di massa per la valutazione del gas interstiziale - soil gas, nel caso non fosse possibile eseguire dette analisi per l'altezza della falda si eseguiranno le misure mediante flow chamber; n. 150 cartucce adsorbenti Radiello; n. 30 canister via cromatografia / spettrometria di massa per l'analisi della qualità dell'aria e per la definizione delle soglie di bianco. ARPAV valuterà i principali problemi critici incontrati durante il monitoraggio e l'attuazione di misure correttive
- DT 3.6.5: Sistema di valutazione delle performance: ARPAV collaborerà con il valutatore esterno, individuato dalla Regione, che interviene nel processo di sviluppo del progetto pilota
- DT 3.6.6: Report sull'azione pilota: ARPAV collaborerà alla redazione del report per la parte di analisi ambientali.

Di seguito è illustrato il GANTT di ciascuna attività:

Attività	2017			2018				
	Lug-Ago	Set-Ott	Nov-Dic	Gen-Feb	Mar-Apr	Mag-Giu	Lug-Ago	Set-Ott
DT 3.6.1	■							
DT 3.6.2	■							
DT 3.6.3	■	■	■					
DT 3.6.4			■	■				
DT 3.6.5				■	■	■	■	
DT 3.6.6							■	■

#### Art. 2 - Obbligazione delle parti

L'Agenzia si impegna a realizzare le attività ad essa assegnate di cui all'art. 1 dando atto che durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo potranno essere apportate modifiche, previa intesa tra le parti a firma dei legali rappresentanti, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo, fermo restando che le variazioni apportate non modificheranno in alcun modo il finanziamento regionale stanziato.

ARPAV parteciperà alle attività con proprio personale, che si raccorderà con il referente regionale all'uopo indicato entro trenta giorni dalla sottoscrizione tra i responsabili di cui al successivo art. 4, allo scopo di



monitorare l'andamento delle attività rispetto il cronoprogramma.

La Regione coordinerà l'attività di ARPAV in modo da garantire la necessaria sinergia con le attività complessive del progetto. In particolare elaborerà, sulla base dei risultati delle attività di ARPAV, il piano di azione per lo sviluppo dell'intera FUA.

Definirà un approccio integrato e una visione strategica a lungo termine per garantire il rispetto delle politiche ambientali, promuovendo una gestione ambientale integrata e sostenibile anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di pianificazione degli interventi.

La Regione provvederà a rimborsare ad ARPAV le spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione delle attività elencate al precedente art. 1, secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 5, tenendo conto dei vincoli dettati dall'applicazione delle disposizioni del Manuale d'implementazione del Programma Interreg Central Europe.

Le Parti, ciascuna per le attività e le sedi di competenza, garantiscono le idonee coperture assicurative per il proprio personale e si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, pari opportunità e non discriminazione, uguaglianza di genere.

#### Art. 3 - Decorrenza e durata

Gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31/10/2018, salvo proroga espressa concordata dalle Parti antecedentemente alla scadenza. Entro tale data ARPAV eseguirà tutte le obbligazioni oggetto del presente accordo di collaborazione. Nei due mesi successivi alla scadenza ARPAV produrrà tutta la documentazione necessaria al rimborso delle spese previsto al successivo art. 5.

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con preavviso scritto di almeno 30 giorni; è fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso dei costi sostenuti per le attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso produce effetto.

#### Art. 4 - Responsabili contrattuali

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente del
- Regione: Direttore del

L'eventuale sostituzione del responsabile dell'esecuzione contrattuale deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo PEC

#### Art. 5 - Rimborso spese

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo la Regione corrisponderà ad ARPAV la somma omnicomprensiva massima di euro 140.000,00.

Detto importo, determinato sulla base di quanto previsto nell'Application Form del progetto GreenerSites,



f1a34bf9



conformemente alle regole di eligibilità della spesa indicate nel manuale di gestione del Programma Interreg Central Europe, sarà erogato sulla base delle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute da ARPAV, secondo le seguenti modalità:

- a) un primo acconto, fino alla concorrenza del 40% dell'importo massimo previsto, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di richiesta trasmessa da ARPAV e degli elaborati previsti come deliverables DT 3.6.1 e DT 3.6.2;
- b) un secondo acconto, fino alla concorrenza del 40% dell'importo massimo previsto, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di richiesta trasmessa da ARPAV e della presentazione della documentazione delle spese sostenute;
- c) saldo, fino alla concorrenza del 20% dell'importo massimo previsto, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di richiesta trasmessa da ARPAV della presentazione della documentazione delle spese sostenute e della reportistica prevista dal progetto.

Il pagamento del saldo sarà in ogni caso subordinato all'invio tramite PEC di una relazione tecnica conclusiva e della rendicontazione economica entro la scadenza del 31/12/2018, e alla successiva approvazione della Regione.

Le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, che dovranno essere conformi alle regole stabilite dal Manuale d'implementazione del Programma Interreg Central Europe, riguardano:

BL 1: spese per personale, a tempo indeterminato, determinato e atipico

BL 2: spese generali, rapportate ai costi di staff nella misura del 15% delle spese rendicontate per il personale

BL 3: spese per missioni

BL 4: spese per beni e servizi

BL 5: spese per investimento in attrezzature

Sono considerate ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate le spese, effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di vigenza contrattuale, secondo il principio della competenza temporale. La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:

- a) non è finanziata da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- b) è necessaria allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- c) ha un importo pari a quello medio di mercato e soddisfa il principio di buona gestione finanziaria, di economicità ed il rapporto costi-benefici;
- d) è registrata nella contabilità dell'ente ed è identificabile in maniera chiara ed univoca;
- e) corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- f) è supportata per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- g) è sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

ARPAV si impegna a rispettare pienamente le regole generali e specifiche sull'eligibilità delle spese, sulla loro certificazione e controllo, rendendosi disponibile a verifiche di audit attivate ai diversi livelli di controllo. Per quanto riguarda, in particolare, le attrezzature e strumentazioni, oltre al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione per la piena identificazione con il progetto, va garantita la loro accessibilità al momento dei controlli. ARPAV si impegna altresì a utilizzare e a mantenere i beni acquisiti con il progetto GreenerSites per le finalità del progetto anche dopo il termine del medesimo,



f1a34bf9



secondo le modalità previste dall'Application Form (WP I2 – *Ownership and durability*).

Art. 6 - Resoconto attività

Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'ARPAV presenterà alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto, al termine di scadenza indicato per ciascuna deliverables sopra indicata, un report sulle attività svolte e i relativi elaborati, se previsti.

Art. 7 - Proprietà dei risultati del progetto

Tutti i dati acquisiti e gli elaborati prodotti, pur rimanendo di proprietà della Regione e di ARPAV, potranno essere utilizzati a fini istituzionali, con l'avvertenza di citare la fonte ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative, provvedendo alla loro diffusione anche mediante i rispettivi siti internet. La Regione assicurerà la massima distribuzione possibile dei risultati del progetto conformemente a quanto previsto nei compiti in capo ad essa nell'ambito dell'Application Form del Progetto, secondo le modalità di previste dal Piano di comunicazione del progetto.

Art. 8 - Registrazione

Si dà atto che l'attività di ARPAV costituisce esercizio di funzione pubblica, pertanto si richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e viene sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss mm.

